PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO PER L'ATTIVAZIONE DEL CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN INFERMIERISTICA PER GLI ANNI ACCADEMICI 2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025.

TRA

La Regione autonoma Valle d'Aosta, codice fiscale 80002270074, di seguito denominata Regione, rappresentata dal Presidente della Regione, Erik LAVEVAZ, domiciliato ai fini della presente convenzione ad Aosta in P.zza Deffeyes, n. 1

E

l'Università degli Studi di Torino, codice fiscale 80088230018, di seguito denominata Università nella persona del Rettore pro-tempore, Prof. Stefano GEUNA, domiciliato ai fini della presente convenzione a Torino in Via G. Verdi, n. 8.

PREMESSO CHE

- il D.Lgs. n. 502/1992, così come modificato dal D.Lgs. n. 517/1993 e dal D.Lgs. n. 229/1999, all'art. 6 disciplina le modalità di rapporto tra Servizio Sanitario Nazionale e Università;
- la legge 10 agosto 2000, n. 251, ha disciplinato le "professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica";
- il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 del M.I.U.R. ha apportato le modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del M.U.R.S.T.;
- con il decreto interministeriale del 19 febbraio 2009 "Determinazione delle Classi delle Lauree delle Professioni Sanitarie", il M.I.U.R., di concerto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha regolamentato le classi di laurea delle professioni sanitarie ai sensi del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
- è opportuno intervenire affinché il patrimonio culturale e l'esperienza professionale sviluppatisi nelle strutture del Servizio Sanitario Regionale si coniughino con l'apporto altamente qualificato, sotto il profilo scientifico e didattico, del settore universitario, valorizzando le prospettive offerte dall'ordinamento universitario;
- con il decreto interministeriale del 24 settembre 1997 e successive modifiche e integrazioni, il M.U.R.S.T., d'intesa con il Ministero della Sanità, ha stabilito i criteri nazionali per l'accreditamento delle strutture presso le quali attuare i corsi;
- con la legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono state dettate "norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento" ed è stata conferita "delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- la legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 31 luglio 2017, n. 11, recante "Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 6", all'articolo 8 (Interventi per la formazione universitaria triennale delle professioni sanitarie), comma 1, prevede che: "La Regione, al fine di favorire la formazione universitaria in ambito sanitario e di assicurare la copertura del fabbisogno di professionalità del servizio sanitario regionale, stipula, per i corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica, delle professioni sanitarie riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, appositi protocolli d'intesa:

- a) con le università e le Regioni limitrofe (sedi di università), per istituire posti aggiuntivi riservati a studenti residenti nel territorio regionale che superino il concorso di ammissione ai corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie di interesse;
- b) con le università, per istituire in Valle d'Aosta corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie di maggiore interesse e fabbisogno";

CONSIDERATO CHE

- i principi su cui si fonda il presente protocollo d'intesa sono:
 - a) il rispetto della programmazione dei fabbisogni quantitativi e qualitativi previsti dall'Amministrazione regionale;
 - b) l'inserimento della Regione autonoma Valle d'Aosta come sede formativa del corso;
 - c) l'affidamento, nell'ambito dei corsi, degli insegnamenti anche a personale dipendente del Servizio Sanitario Regionale, valorizzando la funzione di docente dell'infermiere per quanto attiene le discipline "professionalizzanti";
- la Giunta regionale con deliberazione n. 769 del 4 luglio 2022 ha approvato il protocollo d'intesa tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e l'Università degli Studi di Torino per l'attivazione, negli anni accademici dal 2022/2023 al 2024/2025, del corso di laurea triennale in infermieristica;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto del protocollo d'intesa e relativi accordi attuativi

Ferma restando l'autonomia dei rispettivi ordinamenti, il presente protocollo d'intesa disciplina i rapporti tra Regione e Università per la realizzazione del corso di laurea triennale in *infermieristica* nella Regione autonoma Valle d'Aosta, mediante concorso di compiti didattici dell'Università, delle strutture e del personale del Servizio Sanitario Regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 502/1992.

Il corso di laurea in *infermieristica* con sede ad Aosta è inserito nell'offerta formativa dell'Università degli Studi di Torino.

Secondo quanto stabilito all'art. 10 del presente protocollo e in conformità all'allegato 1, l'Università e l'Azienda USL della Valle d'Aosta provvedono a stipulare apposito accordo attuativo del presente atto convenzionale.

Art. 2

Fabbisogno formativo

La Regione e l'Università individuano annualmente il fabbisogno formativo regionale di infermieri d'intesa con la Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Torino.

La struttura presso la quale è attivata la sede del corso è quella dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.

Art. 3 Attività didattica

Il Consiglio di corso di laurea, conformemente a quanto previsto dall'ordinamento universitario, assicura l'insegnamento delle discipline previste dall'ordinamento didattico del corso di laurea, mediante il proprio personale docente, tecnico o esterno (docenti universitari di altri corsi o Università e professori a contratto), nonché mediante altro personale esperto esterno, di norma dipendente del Servizio Sanitario Regionale, tenendo conto dell'alta qualificazione in possesso e del curriculum scientifico, professionale e didattico.

Annualmente il Consiglio di corso di laurea definisce le discipline da affidare mediante apposito bando emanato dal Direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.

Per gli insegnamenti relativi alla disciplina infermieristica, la Regione e l'Università concordano che gli stessi siano affidati a personale infermieristico in possesso dei requisiti di massima qualificazione previsti dagli ordinamenti vigenti e di comprovata esperienza didattica.

Gli incarichi possono essere rinnovati annualmente secondo quanto previsto dai Regolamenti Universitari.

Il Consiglio del corso di laurea individua ogni anno il corpo docente composto da docenti universitari e/o professori a contratto e dal personale di norma dipendente del Servizio Sanitario Regionale, trasmettendone la relativa delibera alle Amministrazioni universitaria e regionale, con l'indicazione dei profili professionali e degli insegnamenti specifici.

I docenti non universitari sono nominati annualmente dal competente organo universitario, senza oneri per l'Università, su proposta del Consiglio del corso di laurea e, per il personale dipendente dal S.S.N./S.S.R., previo nulla osta del Direttore Generale della struttura di appartenenza.

È possibile prevedere attività di complemento alla didattica da affidare a personale esperto di norma dipendente del Servizio Sanitario Regionale, su designazione del Consiglio del corso di laurea.

Per lo svolgimento completo e adeguato della didattica, in particolare per quella svolta a piccoli gruppi, per seminari ed esercitazioni, viene prevista la possibilità di integrare il personale docente con collaboratori alla didattica.

Ogni anno i Consigli di Corso di Studio deliberano le discipline per le quali si attiva l'attività di complemento alla didattica, il numero dei collaboratori, la quantità di ore dedicata e i requisiti per l'inserimento nell'elenco degli idonei.

Il Direttore Generale dell'Azienda sanitaria, sede di Corso, in conformità alla deliberazione del Consiglio di Corso di Studio, emana il bando per la formazione di un elenco di collaboratori alla didattica.

L'elenco dei collaboratori alla didattica, di durata quinquennale, viene istituito con provvedimento del Direttore Generale dell'Azienda.

Ogni anno l'Azienda sede di corso, può pubblicare un bando finalizzato all'aggiornamento dell'elenco quinquennale in base ai posti resisi vacanti.

Gli incarichi di collaboratore alla didattica vengono conferiti annualmente a soggetti inseriti nell'elenco di cui sopra dal Direttore Generale dell'Azienda sanitaria su proposta del Consiglio di corso di studio. Non può essere conferito più di un incarico per semestre e per insegnamento a uno stesso soggetto, elevabile fino a due per motivate esigenze di acquisizione di specifica competenza professionale.

L'Azienda USL della Valle d'Aosta si fa carico di attivare l'intero procedimento per l'affidamento degli incarichi di complemento alla didattica deliberati dagli organi accademici competenti e di gestire amministrativamente i relativi bandi, impegnandosi a completare l'iter per l'assegnazione in tempo utile per l'inizio del corso.

Al fine di orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso di studi e renderli attivamente partecipi del processo formativo, viene attivato un servizio di tutorato professionale affidato a tutor professionali della sede di attività formativa, tutor clinici e guide di tirocinio/affiancatori della sede di tirocinio.

La scelta dei tutor viene effettuata dal Consiglio del corso di laurea tra il personale docente e non, di area infermieristica, su proposta del Coordinatore del corso di laurea. Ai tutor professionali verrà affidata la presa in carico di un numero di studenti di norma non superiore a 15 per la supervisione degli apprendimenti teorico-pratici. Ai tutor clinici, durante i periodi di tirocinio, verrà affidata la cura di un numero di studenti di norma non superiore a otto. Le strutture presso le quali si svolge l'attività di tirocinio (pratico) garantiscono che una parte (tempo lavoro equivalente ad un'unità a tempo pieno ogni 8 studenti) dell'orario di lavoro del personale dipendente del S.S.N. o delle strutture convenzionate con il S.S.R sia dedicata all'attività di tutorato e valga come orario di

servizio. L'attività di tutorato clinico è riconosciuta con crediti ECM secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Il corso di laurea triennale in infermieristica promuove la formazione tutoriale attraverso corsi di formazione ECM organizzati dalla sede di Aosta o dall'Università degli Studi di Torino. La Struttura, sede di tirocinio, garantisce la partecipazione degli infermieri alla formazione tutoriale programmata dal corso di laurea in infermieristica di Aosta e/o dall'Università degli Studi di Torino.

L'impegno orario relativo alle funzioni di docenza, di tutorato e di coordinamento rientra per il personale dipendente del S.S.N. nell'ambito di quanto previsto dal C.C.N.L.

L'Università garantisce l'attività di segreteria amministrativa del corso di studio con riferimento alla carriera degli studenti.

L'Azienda USL della Valle d'Aosta assicura l'attività della segreteria didattica e la gestione dei supporti informatici.

Art. 4 Organi del corso di laurea

Sono organi del corso di laurea:

- il Consiglio del corso di laurea;
- il Presidente del corso di laurea.

Il Consiglio di corso di laurea è composto da tutti i docenti che svolgono attività didattica nell'ambito del corso stesso. Ne fanno inoltre parte rappresentanze di studenti iscritti al corso di laurea e di personale tecnico-amministrativo afferente ai Dipartimenti di riferimento. Il Consiglio di corso di laurea svolge i propri compiti secondo quanto stabilito dall'ordinamento universitario.

Il Presidente è il rappresentante e il responsabile ufficiale del corso di laurea; è eletto dal Consiglio del corso di laurea secondo le modalità stabilite dall'ordinamento universitario. Oltre a convocare e presiedere il Consiglio di corso di laurea, egli sovrintende alle attività del corso stesso.

Art. 5 Coordinatore

Per l'organizzazione delle attività relative alle discipline che costituiscono l'area degli insegnamenti specifici professionali, il Consiglio del corso di laurea nomina un Coordinatore, tra i docenti del corso di laurea stesso, appartenente allo stesso profilo professionale, in possesso della laurea magistrale in scienze infermieristiche ed ostetriche e documentata esperienza in campo formativo specifico, in servizio presso la struttura sede del corso o presso una struttura convenzionata.

Il Coordinatore assicura l'integrazione tra gli insegnamenti teorici e il tirocinio, favorendo la conformità degli insegnamenti professionali agli standard di competenza definiti e per tale attività opera sotto la supervisione e in stretta collaborazione con il Presidente. Nello svolgimento delle proprie funzioni il Coordinatore collabora con i docenti e con il Presidente. Le proposte formulate dal Coordinatore sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di corso di laurea.

Il Coordinatore coordina l'organizzazione e la gestione delle risorse necessarie per la realizzazione del progetto didattico.

Il Coordinatore è nominato dal Consiglio di corso di laurea, rimane in carica un triennio e può essere rinominato. Egli è responsabile dell'attuazione del progetto didattico.

Art. 6 Piano di studi

Nel piano di studi è inserito, su proposta del Consiglio di corso di laurea, l'insegnamento di una materia in lingua francese.

Art. 7 Tirocinio

Il tirocinio professionale è svolto nelle strutture sanitarie dell'Azienda USL della Valle d'Aosta comprese quelle accreditate e convenzionate con il Sistema sanitario regionale, individuate nell'accordo attuativo. Fatte salve le prerogative del Consiglio di corso di laurea e del Coordinatore, l'organizzazione del tirocinio è affidata ai tutor professionali appartenenti alla sede di attività formativa in possesso dei titoli professionali previsti dalla normativa vigente, nominati dal Consiglio di corso di laurea, su proposta del Coordinatore e nulla osta del responsabile legale dell'Ente di appartenenza. Nelle sedi di tirocinio lo studente svolge le attività formative pratiche sotto la guida di tutor clinici e guide di tirocinio/affiancatori.

Le modalità per lo svolgimento del tirocinio sono determinate dal Consiglio di corso di laurea.

Art. 8

Ammissione al corso di laurea

L'ammissione al corso è effettuata dall'Università con le modalità previste dal relativo ordinamento e avviene previo accertamento medico di idoneità all'attività specifica, tramite l'Azienda USL della Valle d'Aosta.

Il numero degli studenti ammessi non può superare i posti previsti dal fabbisogno regionale programmato per l'anno accademico di riferimento.

L'accesso alle prove di ammissione è subordinato al superamento di una prova di accertamento della conoscenza della lingua francese, organizzata dall'Azienda USL della Valle d'Aosta, in modalità conforme alla prova prevista per l'ammissione ai concorsi e alle selezioni per l'impiego e per il conferimento degli incarichi presso l'Azienda USL medesima per il personale appartenente al ruolo sanitario - categoria C, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 3089 del 27.08.2001. Tale prova è utile ai soli fini di accesso al corso di laurea.

Sono esonerati dal suddetto accertamento i candidati che hanno superato la prova di francese nell'esame di Stato, sostenuto in Valle d'Aosta, a partire dall'anno scolastico 1998/1999, ai sensi della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52, nonché coloro che rientrano negli esoneri di cui all'art. 14 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 2 e del Regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1.

La commissione di accertamento della conoscenza della lingua francese è composta ai sensi dell'art. 36 del sopra richiamato regolamento n. 1/2013, così come specificato all'art. 9 dell'allegato accordo attuativo.

Art. 9

Aggiornamento professionale del personale

La Regione e l'Università attivano reciproci rapporti di collaborazione per studi e ricerche nel campo della didattica con riferimento alla formazione dell'infermiere, provvedendo, particolarmente, alla qualificazione e all'aggiornamento professionale del personale docente e di quello individuato per attività di tutorato.

Art. 10 Oneri finanziari

La Regione si impegna a trasferire alla Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Torino per le attività didattiche, svolte dai docenti, deliberate dagli organi accademici competenti, erogate nell'ambito del corso di laurea triennale in infermieristica di Aosta, ivi compresa l'assunzione temporanea di unità di personale a tempo determinato per la quota corrispondente, l'importo annuo di euro 100.000,00. Il precitato trasferimento sarà erogato nella misura del 50% alla fine del I semestre; il restante 50% sarà erogato alla fine dell'anno accademico, su presentazione di un rendiconto dettagliato delle spese relative all'intera annualità.

La Regione si impegna, altresì, per il tramite dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, che vi provvede mediante il trasferimento regionale di fondi ad essa annualmente assegnato, alla copertura dei seguenti oneri per il funzionamento del corso di laurea:

- i rimborsi delle spese di viaggio e di vitto da corrispondere ai docenti universitari relativamente agli insegnamenti del corso di laurea;
- gli oneri per l'accertamento medico di idoneità all'attività specifica e per la sorveglianza e tutela sanitaria degli studenti;
- gli oneri relativi all'erogazione del buono mensa, spendibile nelle mense dell'Azienda USL, alle stesse condizioni riservate al personale con incarico di lavoro convenzionato;
- le spese per le divise in numero congruo rispetto alle richieste della struttura ospitante;
- le retribuzioni del personale docente dipendente del S.S.R., i cui compensi, per l'attività didattica svolta, sono stabiliti in applicazione delle norme contrattuali vigenti. Nel caso di docenti esterni, individuati dall'Azienda USL, si applicano i compensi approvati con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta n. 935 del 17 settembre 2015:
- gli oneri relativi alla sperimentazione didattica, alla formazione permanente dei formatori, agli scambi e stage con altre istituzioni e all'ammodernamento delle tecnologie formative.

L'Azienda USL della Valle d'Aosta si impegna a sostenere direttamente i seguenti oneri per il funzionamento del corso di laurea, come riportato anche nell'art. 6 dello schema di accordo attuativo tra l'Azienda USL della Valle d'Aosta e l'Università degli Studi di Torino:

- le spese per l'arredamento, il materiale d'uso, le utenze, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture messe a disposizione;
- le spese per ausili didattici, tecnologie informatiche e attrezzature varie;
- gli oneri relativi alle strutture e al personale amministrativo e tutoriale di cui alle Tabelle n. 1, 2 e 3, di cui all'articolo 4 dell'accordo attuativo tra l'Azienda USL della Valle d'Aosta e l'Università degli Studi di Torino.

L'Università ha a proprio carico la retribuzione del personale docente, tecnico ed amministrativo proprio dipendente.

L'Università e l'Azienda USL della Valle d'Aosta, secondo le rispettive competenze, attiveranno le coperture assicurative previste dalla legge a favore dei lavoratori dipendenti ed equiparati, fermo restando che l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli studenti a norma del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche, nonché l'assicurazione per responsabilità civile contro terzi connessa con l'attività formativa e didattica specifica, compete all'Università.

Art. 11 Accordo attuativo

Entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione del presente protocollo d'intesa, l'Azienda USL della Valle d'Aosta stipula con l'Università degli Studi di Torino l'accordo attuativo ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 502/1992 con il fine in particolare di:

- a) individuare le sedi del tirocinio;
- b) individuare tutto il personale messo a disposizione per il funzionamento del corso di laurea;
- c) disciplinare le attività di complemento alla didattica deliberate dagli organi accademici competenti.

L'accordo attuativo deve essere conforme allo schema allegato al presente protocollo d'intesa (allegato n. 1).

Art. 12

Modalità di individuazione delle strutture idonee a costituire sedi di tirocinio

Le sedi di tirocinio devono ottemperare ai requisiti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di accreditamento.

L'Università e l'Azienda USL Valle d'Aosta, sede del corso di laurea triennale in infermieristica, stipulano disciplinari attuativi (allegato 2) con le strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private accreditate e convenzionate con il Servizio Sanitario Regionale, individuate dal Corso di studio come sedi di tirocinio, sulla base delle necessità didattiche.

L'Università e per essa il suo rappresentante legale, Rettore *pro tempore*, ai sensi della normativa sulla semplificazione amministrativa, delega con il presente atto il Presidente del corso di laurea in infermieristica a firmare i disciplinari attuativi di cui all'allegato 2.

Art. 13 Verifica di attuazione

I rappresentanti di entrambe le Parti o loro delegati si impegnano a confrontarsi, almeno una volta l'anno, e potranno richiedere appositi incontri per la verifica dell'attuazione del presente protocollo e per la risoluzione di eventuali controversie.

Art. 14 Trattamento dei dati

Le parti garantiscono il rispetto delle norme di legge applicabili al trattamento dei dati personali. In particolare, le parti assicurano il rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nel regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e nel d.lgs. 10 agosto 2018, n.101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".

Il responsabile della protezione dei dati della Regione autonoma Valle d'Aosta è raggiungibile ai seguenti indirizzi: privacy@pec.regione.vda.it o privacy@regione.vda.it, con una comunicazione avente per oggetto: "All'attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d'Aosta". Il responsabile della protezione dei dati dell'Università degli Studi di Torino è contattabile al seguente indirizzo: rpd@unito.it, con una comunicazione avente per oggetto: "All'attenzione del RPD dell'Università degli Studi di Torino".

Art. 15 Durata e clausola di parziale recesso

Il presente protocollo d'intesa è valido per gli anni accademici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e può essere rinnovato. In ogni caso esso rimane in vigore sino all'eventuale approvazione del nuovo protocollo di intesa.

Entro il 31 gennaio di ogni anno la Regione ha facoltà di comunicare all'Università la non attivazione del primo anno di corso per l'anno accademico successivo. In tal caso le parti concorderanno la revisione dei fondi annui da trasferire alla Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Torino.

La Regione e l'Università garantiscono comunque il completamento del ciclo di studi relativamente agli anni accademici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.

Art. 16 Spese di bollo e registrazione

Il presente protocollo d'intesa è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Parte I, Allegato A, articolo 2 della Tariffa, ed è assolta in modo virtuale dalla Regione autonoma Valle d'Aosta - Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Valle d'Aosta prot. n. 8174/2012.

Il presente protocollo d'intesa sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Art. 17 Norma finale e Foro competente

Per quanto non specificamente disciplinato dal presente protocollo d'intesa, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente e dallo Statuto dell'Ateneo.

Per qualsiasi controversia relativa al presente protocollo le parti riconoscono il Foro di Torino come competente a dirimere ogni eventuale controversia.

Torino, ____

Il Magnifico Rettore Prof. Stefano GEUNA Documento firmato digitalmente

Il Presidente della Regione Erik LAVEVAZ Documento firmato digitalmente Firmato digitalmente da: Stefano Geuna Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO/02099550010 Unità organizzativa: RETTORE Data: 14/07/2022 09:50:35

Firmato digitalmente da: ERIK LAVEVAZ Data: 13/07/2022 10:30:46